



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 39 DEL 17/12/2025)

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019

L'anno **2025** il giorno **17** del mese di **dicembre** convocato per le ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previ avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione e sono presenti i Signori:

IGNAZIO LOCCI	Presente	PASQUALE RENNA	Presente
GIORGIO CORSINI	Presente	ROBERTA SERRENTI	Assente
ROSALBA COSSU	Presente	ELEONORA SPIGA	Presente
MARIO ESU	Presente	ESTER FADDA	Assente
FRANCESCO GARAU	Presente	DANIELA DESSENA	Presente
SALVATORINA IESU	Presente	MARIANO ALBERTO	Presente
ROBERTA MANUNZA	Assente	FOIS	
DANIELA MASSA	Assente	MATTIA UCCHEDDU	Presente
GIANLUCA MEREU	Presente	MARIANO EMANUELE	Presente
		GALA	

Presenti: 13

Assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale DANIELE MACCIOTTA

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. GIORGIO CORSINI ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta;

La seduta è pubblica e viene trasmessa in streaming.

La seduta inizia alle ore 18:40.

Si da atto, che alle ore 19:05, entra in aula la consigliera Massa Daniela. La seduta prosegue con 14 consiglieri presenti.

Si da atto altresì, che alle ore 20:50, esce dall'aula il consigliere Gala Mariano. La seduta prosegue con 13 consiglieri presenti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019" e invita il Sindaco ad illustrarlo.

Dopo l'illustrazione del Sindaco, *il Presidente* dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:

Il Consigliere Gala esce dall'aula, non partecipa alla discussione né alla votazione.

- ✓ *Il consigliere Mattia Uccheddu* il quale chiede di emendare l' art. 2) Definizione di irregolarità tributaria, del succitato regolamento, al comma 1) ultima linea; chiede precisamente che venga modificato l'importo di □ 1000,00 portandolo ad □ 2.000,00;

Il Sindaco si dichiara d'accordo alla richiesta di modifica del regolamento presentata dal consigliere Uccheddu Mattia.

Il Segretario Generale osserva che il contenuto dell'emendamento proposto non contrasta con la normativa vigente, ed esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Mattia Uccheddu; Lo stesso viene votato all'unanimità;

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento né dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta con allegato il regolamento emendato che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, con allegato il regolamento emendato, come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentita la discussione che precede;

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15/12/2025;

Con votazione UNANIME espressa in modalità elettronica dai 13 consiglieri presenti e votanti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERA

1. Di approvare la proposta con allegato il regolamento emendato, (che viene allegato sotto la lett. "B") sotto riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Nr. 1990 del 10/10/2025

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Ragioneria
Oggetto	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019

IL SINDACO

Visto l'art. 15-ter del D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito dalla Legge 28/06/2019 n. 58 rubricato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" che, testualmente, dispone: "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti."

Preso atto che la ratio della norma è quella di non consentire l'esercizio di attività commerciali da parte di quei soggetti che non abbiano correttamente assolto al primario obbligo di pagamento dei tributi locali.

Rilevato che la predetta norma ha fornito una solida base legislativa agli enti locali che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali, consentendo di disciplinare un sistema di misure concrete volte a prevenire o contrastare il fenomeno dell'evasione tributaria, con positive ripercussioni sugli equilibri di bilancio.

Con tale norma, infatti, al fine di incrementare la capacità di contrasto dell'evasione dei tributi comunali, è stata prevista la possibilità di disporre, mediante apposito regolamento:

- che l'esercizio delle attività commerciali (sottoposte alla presentazione di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività – SCIA – di cui all'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241, ovvero al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi), sia subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche in ordine alla regolarità tributaria dei soggetti interessati;
- la possibilità di regolarizzare preventivamente le posizioni tributarie eventualmente risultanti irregolari.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Considerato che:

- il contrasto del fenomeno dell'evasione tributaria costituisce obiettivo preminente per l'amministrazione comunale di Sant'Antioco, al fine di dare attuazione ai generali principi di legalità, giustizia ed equità fiscale e di distribuire in maniera più equa il prelievo tributario attenuandone l'inasprimento a carico della generalità dei cittadini, con innegabili benefici soprattutto per le categorie socialmente più deboli e meno abbienti;
- il servizio tributi di questo Comune è, da tempo, impegnato in azioni tese a migliorare il tasso di fedeltà dei contribuenti e di riscossione delle proprie entrate tributarie, dimostrando di riuscire a fare fronte, con le risorse umane e strumentali disponibili, alla sfida rappresentata dal contrasto al fenomeno dell'evasione tributaria;
- la norma richiamata, tesa anche a consentire la regolarizzazione preventiva delle posizioni tributarie irregolari di tutti i soggetti che esercitano o intendono esercitare un'attività commerciale, può contribuire al conseguimento di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione delle attività di recupero dell'evasione tributaria, anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che investono la materia dei tributi comunali e della loro riscossione, con particolare riferimento alla riscossione coattiva.

Considerato, altresì, che l'adozione di concrete misure preventive di contrasto all'evasione di tutti i tributi locali risponde ai principi di generalità ed equità del prelievo tributario di cui all'art. 53, comma 1, della Costituzione ("Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"), anche in considerazione della profittabilità derivante dall'esercizio di attività commerciali o produttive, mentre le attività di controllo, accertamento e riscossione coattiva successive, che ovviamente non sempre possono interessare l'intera platea dei contribuenti, comportano per l'Ente un grave dispendio di risorse (umane e finanziarie) e mezzi. Ritenuto utile ed opportuno introdurre nell'ordinamento regolamentare comunale, in conformità a quanto previsto dal citato art. 15-ter del D.L. n. 34/2019, uno strumento (regolamento) che, subordinando il rilascio (e relativi rinnovi) di licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero la ricezione di SCIA in materia di attività commerciali, alla regolarizzazione preventiva della posizione tributaria eventualmente irregolare dei soggetti interessati, consenta all'Ente di meglio perseguire l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, di consolidare e migliorare in termini di efficacia ed efficienza i risultati sin qui conseguiti, in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta al raggiungimento di obiettivi performanti, nel rispetto del superiore interesse dell'equilibrio di bilancio e del principio dell'autonomia delle entrate proprie su cui si basa la finanza comunale.

Vista la proposta di "Regolamento comunale recante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali", predisposta dal competente responsabile del servizio tributi;

Dato atto che la redazione della citata proposta di regolamento comunale è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnologiche disponibili allo scopo, tenuto conto del quadro normativo di riferimento;
- sulla base degli indirizzi e direttive indicate dall'amministrazione.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Considerato che l'approvazione del regolamento in parola rientra a pieno titolo tra le prerogative e competenze del Consiglio Comunale, a mente di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL).

Ritenuto di dover provvedere in merito e, per gli effetti, di procedere all'approvazione del "Regolamento comunale recante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali".

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e dal vigente Statuto Comunale per l'approvazione del "Regolamento comunale recante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012,

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente statuto dell'Ente.
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. disciplinante la potestà regolamentare dei Comuni nell'ambito delle proprie entrate;

Tutto ciò premesso e considerato, propone che il Consiglio comunale che

DELIBERI

1. di considerare la premessa narrativa, quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del dispositivo della presente deliberazione.
2. di approvare il "regolamento comunale recante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. di stabilire che il regolamento approvato col presente atto entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e sarà pubblicato nella sezione "regolamenti" del sito internet istituzionale dell'Ente.

redattore: DANIELE MELIS

IL SINDACO

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE
GIORGIO CORSINI

II SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA

Delibera del Consiglio Comunale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ALLEGATO “B”

Regolamento per la disciplina e l'applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019

Indice generale

Art. 1.....	3
Finalità e ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 2.....	3
Definizione di irregolarità tributaria.....	3
Art. 3.....	4
Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria.....	4
Art. 4.....	4
Soggetti che richiedono il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune.....	4
Art. 5.....	5
Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune.....	5
Art. 6.....	5
Modalità di verifica delle attività autorizzate.....	5
Art. 7.....	6
Disposizioni antielusive.....	6
Art. 8.....	6
Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.....	6
Art. 9.....	6
Norma di rinvio.....	6

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

- 1 Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'art. 15- ter del D.L. n. 34/2019, così come modificato dalla Legge di conversione n. 58/2019.
- 2 L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento non ha carattere sanzionatorio e si configura di primaria rilevanza per contrastare con maggiore efficacia l'evasione del pagamento totale/parziale dei tributi comunali al fine di non consentire che soggetti esercenti l'attività commerciale o produttiva sottoposta al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, a segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate da parte del Comune, svolgano la stessa attività economica non assolvendo correttamente al primario obbligo di pagamento dei tributi comunali.
- 3 Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune di Sant'Antioco.
- 4 Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
- 5 Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
- 6 È esclusa dall'applicazione del presente regolamento l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente alla quale il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge all'Agenzia delle Entrate.
- 7 Ai fini del presente regolamento, il "competente Ufficio" è l'Ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive.
- 8 Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata o di scia o che operino in assenza di titolo abilitativo.
- 9 Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, richieste per motivi di sicurezza e/o a carattere sanitario.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura irregolarità tributaria allorquando il soggetto passivo abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nell'articolo 1, a seguito di:
 - avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi e non pagati, in tutto o in parte, entro i termini di legge;
 - iscrizione ai ruoli coattivi o decreti ingiuntivi o ingiunzioni fiscali, non pagati in tutto o in parte entro i termini di legge;e che:
 - i provvedimenti di cui al precedente elenco non siano oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale o di contenzioso in essere;
 - i provvedimenti di cui al precedente elenco, riferiti al medesimo soggetto passivo, siano complessivamente di importo, comprensivo di eventuali interessi, sanzioni e spese, pari o superiore a 2.000,00 euro.
- 2 Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti di cui al precedente comma oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune, dal Concessionario o dall'Agente della riscossione, purché il pagamento risulti regolarmente effettuato entro le scadenze.
- 3 In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, fa decadere il contribuente dal beneficio facendolo tornare nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento. L'ufficio tributi aggiornerà con tempestività l'ufficio competente.
- 4 Rientrano nel perimetro del comma 1 anche i provvedimenti già regolarmente notificati alla data di entrata in

vigore del presente regolamento.

- 5 Per le partite già trasmesse all'Agente della riscossione, la verifica sarà effettuata sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web o dal dettaglio fornito dal medesimo Agente della riscossione.

Art. 3

Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria

- 1 La verifica della condizione di regolarità tributaria è effettuata nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive, siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo.
- 2 La verifica è effettuata sia nell'ambito dell'istruttoria avviata ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, sia nell'ambito dell'attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA e comunicazioni varie).
- 3 Nel caso di persona giuridica, la regolarità tributaria sarà verificata con riguardo alla persona giuridica a cui sarebbe intestato il titolo autorizzativo, salvo quanto previsto nei casi di trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda.
- 4 La società o l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario o affittuario di azienda o di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente o affittante, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente comma 1 e delle relative sanzioni. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di ente, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e al riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente all'operazione di trasformazione, fusione, cessione o affitto.
- 5 L'Ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui ai successivi articoli del presente Regolamento anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società o ente che dà luogo alla trasformazione, fusione o scissione, ovvero al cedente o affittante.
- 6 Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Art. 4

Soggetti che richiedono il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune

- 1 Non è consentito, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, a soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria.
- 2 All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, il competente Ufficio, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede a trasmettere, attraverso lo Sportello unico <https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico>, tempestivamente la pratica all'Ufficio Tributi del Comune (tramite endoprocedimento) ovvero al Concessionario od al gestore dei tributi, l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante, che dovrà pervenire all'ufficio competente entro non oltre 5 giorni lavorativi.
- 3 Nel caso di posizione con irregolarità tributaria, l'Ufficio competente comunica, entro 3 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestazione dell'Ufficio Tributi, il mancato accoglimento della richiesta.
- 4 I contribuenti potranno procedere a regolarizzare, ai fini del presente articolo, per le irregolarità tributarie non iscritte nei ruoli coattivi dell'Agente della riscossione, presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione.
- 5 Il richiedente pertanto, al fine di regolarizzare la propria posizione entro il termine stabilito dall'ufficio ai fini del rilascio del provvedimento, dovrà prendere appuntamento con l'ufficio tributi per definire con tempestività tempi e modalità di rientro delle posizioni debitorie che saranno concesse nel rispetto del

regolamento generale delle entrate;

- 6 In caso si confermi l'inammissibilità dell'istanza, restano in ogni caso salvi gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo, diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
- 7 Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 5

Soggetti già titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni, e relativi rinnovi, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune

- 1 Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene notificato il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, purché comprovato da idonea documentazione trasmessa dall'ufficio tributi.
- 2 Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o segnalazione certificata di inizio attività viene revocata, con successivo provvedimento da parte dell'Ufficio competente da notificarsi entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine.
- 3 I contribuenti potranno procedere a regolarizzare, ai fini del presente articolo, per le irregolarità tributarie non iscritte nei ruoli coattivi dell'Agente della riscossione, presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione.
- 4 Il richiedente pertanto, al fine di regolarizzare la propria posizione entro il termine stabilito dall'ufficio ai fini del rilascio del provvedimento, dovrà prendere appuntamento con l'ufficio tributi per definire con tempestività tempi e modalità di rientro delle posizioni debitorie che saranno concesse nel rispetto del regolamento generale delle entrate;
- 5 Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 6

Modalità di verifica delle attività autorizzate

- 1 In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza semestrale, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare apposite verifiche nei confronti dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità nella loro posizione tributaria.
- 2 L'Ufficio Tributi procederà alla verifica dello stato di regolarità tributaria del contribuente, comunicando tramite lo Sportello unico <https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico> all'Ufficio competente la situazione di irregolarità in cui versa soggetto, ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione/revoca dell'attività di cui alle licenze/autorizzazioni/concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione tributaria.
- 3 Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi si procederà ad emettere il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
- 4 Qualora il contribuente interessato non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui sopra, si procederà con determinazione decisionale del responsabile del servizio competente alla revoca della licenza, autorizzazione o concessione relativa all'attività economica esercitata.

- 5 I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate, qualora l'evasione sia stata già accertata.
- 6 Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art.7

Disposizioni antielusive

- 1 Le attività commerciali o produttive con pendenze tributarie nei confronti del Comune potranno essere cedute o trasferite a terzi a condizione che, prima del trasferimento, il cedente e il subentrante presentino all'Amministrazione comunale un piano di regolarizzazione del debito tributario.
Tale piano dovrà essere accettato dall'Amministrazione, che potrà eventualmente richiedere modifiche o integrazioni.
Il cedente e il subentrante si impegnano a rispondere in solido per il debito tributario residuo fino alla sua completa estinzione, fermo restando che l'Amministrazione comunale potrà sollecitare la tempestiva regolarizzazione, compatibilmente con le disposizioni fiscali e tributarie vigenti.
- 2 In ogni caso, il trasferimento dell'attività non esime le parti dall'assolvimento degli obblighi tributari preesistenti, che rimarranno a carico degli stessi fino a totale estinzione del debito.

Art.8

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

- 1 Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l'ufficio tributi chiederà agli eventuali concessionari la situazione debitoria del contribuente oggetto di verifica.
- 2 Gli altri uffici coinvolti sono tenuti a prestare idonea e tempestiva collaborazione all'ufficio tributi.
- 3 La Polizia Locale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dal Comune ai sensi del presente Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai competenti Uffici.

Art. 9

Norma di rinvio

- 1 Il presente regolamento comunale entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione consiliare.
- 2 Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche nei confronti di tutte le attività già in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.
- 3 Per quanto non disciplinato, si fa riferimento ai regolamenti approvati dal Comune.



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1990 / 2025**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019**

Parere Tecnico

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 11/11/2025

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1990 / 2025**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 11/11/2025

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 39 DEL 17/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/12/2025 al 06/01/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 17/12/2025.

Sant'Antioco, Lì 23/12/2025

IL SEGRETARIO
DANIELE MACCIOTTA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 39 DEL 17/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 23/12/2025 al 06/01/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Lì 12/01/2026

IL SEGRETARIO
DANIELE MACCIOTTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005